

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che:

- con provvedimento n. 6457 del 9 ottobre 2009 Borsa Italiana ha revocato dalla quotazione nel Mercato Telematico Azionario, segmento Standard, classe 1, le azioni IPI a decorrere dal 15 ottobre 2009.
- con delibera n. 17173 del 10 febbraio 2010 della Consob l'IPI S.p.A., in virtù della composizione del proprio capitale sociale, è stata iscritta nell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario modificare lo Statuto Sociale al fine di adeguarlo al nuovo contesto normativo di riferimento.

Vi segnaliamo che in particolare si propone di:

- . stabilire che, anche a seguito della revoca dalla quotazione, le azioni siano rappresentate da certificati azionari regolamentandone la circolazione,
- . prevedere che la Società possa essere amministrata, oltre che da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico e ridurre a nove il numero massimo dei componenti l'organo amministrativo,
- . riformulare le competenze attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2365, secondo comma codice civile,
- . modificare il tenore letterale delle norme concernenti la ripartizione degli utili,
- . variare le disposizioni concernenti il controllo contabile,
- . modificare, in parte riformulandole, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione, alla rappresentanza ed al collegio sindacale,
- . approvarlo, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Sociale allegato alla presente relazione.

Vi precisiamo che in tale nuovo testo dello Statuto Sociale sono comunque rimasti invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, il numero dei componenti effettivi del collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi.

Vi ricordiamo inoltre che:

- con delibera del 4 Maggio 2004 l'Assemblea Straordinaria della IPI S.p.A. aveva deliberato di attribuire agli Amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, con ogni inerente poterc, di aumentare in una più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, fino a euro 100.000.000 (centomilioni) e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare, considerando correlativamente revocate le deleghe conferite dall'assemblea del 12 novembre 1998, definendo le relative modalità di esercizio di tale delega.
- tale delega, avendo durata di cinque anni, è scaduta il 4 maggio 2009 ed è intenzione del Vostro Consiglio proporre il rinnovo per ulteriori cinque anni, con conseguente modifica dell'articolo dello Statuto Sociale per la massima flessibilità e rapidità operativa nel caso si rendesse necessario aumentare i mezzi propri della Società.

In base alle considerazioni che precedono, Vi proponiamo di approvare la seguente delibera:

"L'assemblea degli azionisti della

"IPI S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

- considerato che la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 4 maggio 2004 è scaduta il 4 maggio 2009,

- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato,

- avuto a mente i disposti degli articoli 2436, 2443 e 2420 ter del Codice Civile,

d e l i b e r a

1) di stabilire che, anche a seguito della revoca dalla quotazione, le azioni siano rappresentate da certificati azionari regolamentandone la circolazione;

2) di prevedere che la Società possa essere amministrata, oltre che da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico e ridurre a nove il numero massimo dei componenti l'organo amministrativo;

3) di riformulare le competenze attribuite all'organo amministrativo ex articolo 2365, secondo comma codice civile;

4) di modificare il tenore letterale delle norme concernenti la ripartizione degli utili come segue:

"Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società."

5) di variare le disposizioni concernenti il controllo contabile;

6) di modificare, in parte riformulandole, le norme relative alle assemblee, all'amministrazione, alla rappresentanza ed al collegio sindacale;

7) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, fino a euro 200 milioni e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino allo stesso ammontare;

8) di stabilire che gli amministratori nell'esercizio della delega di cui sopra:

a) devono emettere azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;

b) possono riservare in sottoscrizione, nei limiti di legge, aumenti di capitale a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate,

c) hanno la facoltà di:

- determinare di volta in volta il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, e il godimento delle azioni e delle obbligazioni, il rapporto di conversione, il rimborso, anche anticipato, e la scadenza delle obbligazioni, il relativo tasso di interesse, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare,

- emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant connessi alle emittende azioni e/o obbligazioni,

- definire più in generale modalità, criteri, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni e warrant redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;

9) di approvare, nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto Sociale allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione dando atto che in tale statuto sono rimasti invariati la denominazione, la sede, l'oggetto, la durata, il capitale, il numero ed il valore nominale delle azioni, il numero dei componenti effettivi del collegio sindacale e la data di chiusura degli esercizi;

10) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte."

Torino, 12 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione

Anna Maria Agnelli

STATUTO CHE VERRA' SOTTOPOSTO ALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 14 APRILE 2010

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata "IPI S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Torino.

L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi, uffici, succursali, depositi, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto l'acquisto, la gestione, la locazione e la vendita di stabili e immobili in genere, nonché le connesse attività di:

- valutazione di beni immobili di qualsivoglia natura;

- consulenza, assistenza, gestione operativa ed altri servizi comunque consentiti ed inerenti il settore immobiliare, anche attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di attività svolte da terzi.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità, la società potrà compiere qualsivoglia operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni in società ed enti aventi oggetto analogo, connesso o strumentale al proprio.

TITOLO II

Capitale – Azioni - Obbligazioni

Art. 5 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 71.372.233 ed è suddiviso in n. 71.372.233 azioni ordinarie da nominali Euro 1 cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative e rappresentate da certificati azionari.

Il trasferimento delle azioni è libero; i certificati azionari possono circolare tramite prima girata, dovendo successivamente tutti i certificati essere intestati all'azionista avente diritto. Il primo giratario deve presentare il certificato alla società che provvede all'annullamento del medesimo ed alla emissione di un nuovo certificato intestato al giratario.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto senza limitazione alcuna e il diritto ad una parte proporzionale degli utili cui sia stata deliberata la distribuzione e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Art. 6 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, convertibili o non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 7 - Delega agli Amministratori

Gli Amministratori hanno la facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 14 aprile 2010 di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di nominali Euro 200 milioni con o senza sovrapprezzo e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino allo stesso ammontare.

Gli aumenti di capitale deliberati in esecuzione della delega possono essere riservati, nei limiti di legge, a dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, secondo modalità e criteri stabiliti dall'organo amministrativo.

TITOLO III

Assemblee

Art. 8 - Assemblea degli azionisti

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9 – Convocazione

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure su uno a scelta dei seguenti quotidiani: "La Stampa", "Finanza & Mercati" e "Italia Oggi", nei termini di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

Art. 10 - Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali siano stati depositati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 11 - Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci presenti.

Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente nella stesura del verbale. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea. Non necessita la presenza del Segretario dell'Assemblea qualora il Presidente intenda avvalersi di un Notaio per la verbalizzazione.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 12 – Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da 5 a 9 componenti, secondo determinazione dell'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, scadono alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.

Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge. Peraltro qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori di nomina Assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 13 - Convocazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società od altrove, purché in Italia, di regola almeno semestralmente, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore delegato, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti, da farsi con comunicazione scritta inviata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio di ciascuno degli Amministratori e dei sindaci effettivi.

In caso di particolare urgenza, unicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà convocare il Consiglio stesso mediante telegramma, telefax o posta elettronica, con un giorno di anticipo.

Il Consiglio potrà essere convocato anche dai Sindaci.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica, ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la propria assenza rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione; ciascuno degli intervenuti, tuttavia, può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14 – Presidenza e tenuta del Consiglio

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione. In sua assenza dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi,

dall'Amministratore delegato più anziano di età presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Nel corso delle riunioni gli Amministratori cui sono stati delegati poteri devono riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo

effettuate dalla società o dalle società controllate e ciascun Amministratore deve riferire ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Il Consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni ricevute, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamina i piani strategici, industriali e finanziari e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 15 – Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza a deliberare:

- nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti

Art. 16 – Firma, rappresentanza e compensi

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a ciascun Amministratore Delegato, se nominato.

Per quanto concerne i compensi ai componenti dell'organo amministrativo e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 C.C.

L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purchè il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 17 - Sindaci

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti nominati dall'Assemblea a norma di legge

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.

La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale o, se assente, il sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 18 – Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendone le condizioni, salvo diversa deliberazione Assembleare, il controllo viene svolto dal Collegio Sindacale.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono così ripartiti:

- 5% alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

L'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, se ammessi dalla legge.

Art. 21 – Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 22 - Scioglimento

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 23 – Norme di rinvio e finali

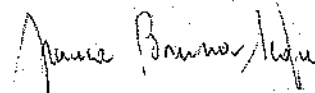
L'intestazione degli articoli ha mero scopo di ausilio e non deve essere utilizzata a fini interpretativi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

Torino, 12 marzo 2010

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente



(Dr.ssa Franca Bruna Segre)